



La Condizionalità – evoluzione del contesto normativo comunitario e nazionale per il periodo 2014-2020

Davide Liberati

d.liberati@politicheagricole.it

Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali



Indice

1. Dal sostegno al pagamento di un servizio ambientale.
2. Breve excursus sulla condizionalità.
3. La condizionalità post-2014.
4. La condizionalità fino al 2013.
5. Le modifiche introdotte nel 2014.
6. Cosa è successo nel complesso.

1. Dal sostegno al pagamento di un servizio ambientale

La Politica Agricola Comune (PAC)

I pilastro

- Reg. (UE) 1307/2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009

II pilastro

Reg. (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.

Regolamento Orizzontale

Reg. (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008

1. Dal sostegno al pagamento di un servizio ambientale

Regolamenti sui controlli

Regolamento Orizzontale

Reg. (UE) n. 1306/2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008



Regolamento delegato - Reg. (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità

Regolamento esecutivo - Reg. (UE) n. 809/2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità

Per i beneficiari dei:

- *pagamenti diretti (1° pilastro),*
- *pagamenti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti (OCM Vino) e per la vendemmia verde,*
 - *dei pagamenti silvo-climatico-ambientali,*
 - *dei pagamenti agro-climatico-ambientali,*
 - *dei pagamenti per l'agricoltura biologica,*
- *delle indennità Natura 2000 e Direttiva Quadro Acque,*
- *Delle indennità compensative per le aree montane o per le zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici:*

l'effettivo ottenimento di detti premi è condizionale all'osservanza delle prescrizioni ambientali della Condizionalità. Questo è un passaggio fondamentale! **(art. 92 del Reg. UE n. 1306/2013)**

Regole di condizionalità (art. 93) Reg. UE 1306/2013

1. Le regole di condizionalità comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dal diritto dell'Unione e le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) fissate a livello nazionale ed elencate nell'allegato II, con riferimento ai seguenti settori:
 - a) ambiente, cambiamento climatico e buone condizioni agronomiche del terreno;
 - b) sanità pubblica, salute delle piante e degli animali.
 - c) benessere degli animali.

Regole di condizionalità

I criteri di gestione obbligatori (CGO) previsti dal diritto dell'Unione non si applicano integralmente nell'ambito della Condizionalità:

Per fare un esempio, nel CGO 1, relativo al recepimento nazionale della Direttiva Nitrati, non si applica il recepimento di tutti gli articoli della Direttiva ma solo gli articoli 4 e 5. Il recepimento degli altri articoli è comunque vigente ma non influenza il livello dei pagamenti soggetti a condizionalità.

Pertanto, le norme “riprese” nell'ambito della condizionalità vengono, per così dire, applicate due volte: la seconda volta, nei limiti degli articoli riportati nell'allegato II, influenzano il livello dei pagamenti.

Sanzioni amministrative (art. 91) Reg. UE 1306/2013

1. Al beneficiario di cui all'articolo 92 che non rispetti le regole di condizionalità stabilite dall'articolo 93 è applicata una **sanzione amministrativa**.
2. La sanzione amministrativa di cui al paragrafo 1 si applica esclusivamente qualora l'inadempienza sia imputabile a atti o omissioni direttamente attribuibili al beneficiario; e qualora una o entrambe le condizioni aggiuntive seguenti siano soddisfatte:
 - a) l'inadempienza sia connessa all'attività agricola del beneficiario;
 - b) sia interessata la superficie dell'azienda del beneficiario.

Pascoli permanenti (art. 93 comma 3) Reg. UE 1306/2013

3. Inoltre, per il 2015 e il 2016, le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti. Gli Stati membri che erano membri dell'Unione il 1° gennaio 2004 provvedono affinché le terre che erano investite a pascolo permanente alla data prevista per le domande di aiuto per superficie per il 2003 siano mantenute a pascolo permanente entro limiti definiti.

Pascoli permanenti (art. 93 comma 4)

4. Per tener conto del paragrafo 3, è conferito alla Commissione il potere di adottare atti delegati in conformità dell'articolo 115 recanti norme riguardanti il mantenimento dei pascoli permanenti, in particolare dirette a garantire l'adozione di misure per il mantenimento dei pascoli permanenti a livello degli agricoltori, compresi gli obblighi individuali da rispettare, come l'obbligo di riconvertire le superfici in pascoli permanenti qualora si constati una diminuzione della percentuale di terre investite a pascoli permanenti (si veda art. 37 del Reg. UE n. 640/2014)

2. Breve excursus sulla condizionalità⁽¹⁾

La condizionalità nasce nel I° pilastro (Agenda 2000) come “ECO-CONDIZIONALITÀ”, facoltativa per gli SM, limitata a pochi aspetti ambientali (ad es.: manutenzione dei fossi). E’ un dispositivo che ha consentito di introdurre obiettivi ambientali nelle politiche di mercato e la loro giustificazione (OMC, opinione pubblica).

Un’operazione analoga è avvenuta in quest’ultima tornata di programmazione col greening!

2. Breve excursus sulla condizionalità⁽²⁾

Con la riforma di medio termine (Reg. CE 1782/2003) la condizionalità diventa obbligatoria ed assume il duplice ruolo che svolge oggi:

1. Impone che la corresponsione dei finanziamenti sia “condizionata” al rispetto di norme già vigenti (gli Atti) ma ancora disattese (p.e. Direttiva Nitrati).
2. Conferisce all’agricoltura europea una sorta di “marchio” ambientale!

2. Breve excursus sulla condizionalità⁽³⁾

Il rispetto della condizionalità per i beneficiari dei pagamenti dello sviluppo rurale viene introdotto dall'art. 51 del Reg. (CE) 1698/2005 e, a livello nazionale, dal D.M. 21 dicembre 2006 n. 12541. La condizionalità inizia a svolgere la **funzione di ponte tra il 1° ed il 2° pilastro** (è la base sulla quale incardinare il sistema dei pagamenti agro-ambientali - *baseline*).



Breve excursus sulla condizionalità⁽⁴⁾

Reg. (CE) 1782/2003 → Reg. (CE) 73/09

Reg. (CE) 796/2004 e Reg. (CE) 1975/2006



Reg. (CE) 1122/09 e Reg. (CE) 65/2011

D.M. 21 dicembre 2006 n. 12541 ss.mm.ii.



DM 30125 – 22 dicembre 2009 ss.mm.ii.

Recepimenti regionali

Circolare AGEA di coordinamento

Implementazione da parte degli OP

Implementazione della Condizionalità in Italia 2014-2020


Reg. (EU) 1306/2013

Reg. (EU) 809/2014

Decreto Ministeriale (n. 180 of 25/01/2015)

Delibere Regionali di recepimento, in coerenza con il quadro nazionale

**Agenzia di Pagamento (AGEA)
Circolare con specifiche tecniche**



3. La condizionalità post-2014⁽¹⁾ (13 CGO e 7 standard delle BCAA)

ALLEGATO II

REGOLE DI CONDIZIONALITÀ DI CUI ALL'ARTICOLO 93

CGO: Criteri di gestione obbligatori

BCAA: Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		
Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno	Acque	CGO 1	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	Articoli 4 e 5
		BCAA 1	Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua ⁽¹⁾	
		BCAA 2	Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	
		BCAA 3	Protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l'inquinamento indiretto delle acque sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell'allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l'ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l'attività agricola	
	Suolo e stock di carbonio	BCAA 4	Copertura minima del suolo	
		BCAA 5	Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione	
		BCAA 6	Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante ⁽²⁾	
Biodiversità	CGO 2	Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7).	Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4	

⁽¹⁾ Le fasce tampone nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali devono rispettare, sia all'interno che all'esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti collegati alle condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d'acqua previste nell'allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CEE, la cui applicazione deve essere conforme ai programmi d'azione degli Stati membri stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 91/676/CEE.

⁽²⁾ L'obbligo può essere limitato a un divieto generale di bruciare le stoppie, ma uno Stato membro può decidere di imporre altri obblighi.

3. La condizionalità post-2014⁽²⁾ (13 CGO e 7 standard delle BCAA)

		CGO 3	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	Articolo 6, paragrafi 1 e 2
	Livello minimo di mantenimento dei paesaggi	BCAA 7	Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive	
Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante	Sicurezza alimentare	CGO 4	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 (*) e articoli 18, 19 e 20

Settore	Tema principale	Condizioni e norme		
		CGO 5	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7
	Identificazione e registrazione degli animali	CGO 6	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31)	Articoli 3, 4 e 5
		CGO 7	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)	Articoli 4 e 7

(²) Attuato in particolare da:

- articolo 14 del regolamento (CE) n. 470/2009 e allegato del regolamento (CE) n. 37/2010,
- regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c));
- regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) e e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; I-4; I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- regolamento (CE) n. 1831/2003: articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6; e
- regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.

4. La condizionalità fino al 2013⁽¹⁾ (18 CGO)

ALLEGATO II

Criteria di gestione obbligatori di cui agli articoli 4 e 5

Punto A.

Ambiente

1.	Direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1)	Articolo 3, paragrafo 1, articolo 3, paragrafo 2, lettera b), articolo 4, paragrafi 1, 2 e 4, e articolo 5, lettere a), b) e d)
2.	Direttiva 80/68/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1979, concernente la protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento provocato da certe sostanze pericolose (GU L 20 del 26.1.1980, pag. 43)	Articoli 4 e 5
3.	Direttiva 86/278/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1986, concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura (GU L 181 del 4.7.1986, pag. 6)	Articolo 3
4.	Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole (GU L 375 del 31.12.1991, pag. 1)	Articoli 4 e 5
5.	Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)	Articolo 6 e articolo 13, paragrafo 1, lettera a)

Sanità pubblica e salute degli animali

Identificazione e registrazione degli animali

6.	Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 dell'8.8.2008, pag. 31)	Articoli 3, 4 e 5
7.	Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine (GU L 204 dell'11.8.2000, pag. 1)	Articoli 4 e 7
8.	Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 8)	Articoli 3, 4 e 5

4. La condizionalità fino al 2013₍₂₎ (18 CGO)

Punto B.

Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante

9.	Direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1)	Articolo 3
10.	Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze β -agoniste nelle produzioni animali (GU L 125 del 23.5.1996, pag. 3)	Articolo 3, lettere a), b), d) e e), e articoli 4, 5 e 7
11.	Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1)	Articoli 14 e 15, articolo 17, paragrafo 1 ⁽¹⁾ , e articoli 18, 19 e 20
12.	Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1)	Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

4. La condizionalità fino al 2013⁽³⁾ (18 CGO)

Notifica delle malattie

13.	Direttiva 85/511/CEE del Consiglio, del 18 novembre 1985, che stabilisce misure comunitarie di lotta contro l'fta epizootica (GU L 315 del 26.11.1985, pag. 11)	Articolo 3
14.	Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69)	Articolo 3
15.	Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 74)	Articolo 3

Punto C.

Benessere degli animali

16.	Direttiva 91/629/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 28)	Articolo 3 e articolo 4
17.	Direttiva 91/630/CEE del Consiglio, del 19 novembre 1991, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 340 dell'11.12.1991, pag. 33)	Articolo 3 e articolo 4, paragrafo 1
18.	Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 dell'8.8.1998, pag. 23)	Articolo 4

(¹) Attuato in particolare dal:

- regolamento (CEE) n. 2377/90: articoli 2, 4 e 5;
- regolamento (CE) n. 852/2004: articolo 4, paragrafo 1 e allegato I, parte A (cap. II, sez. 4 (lettere g, h e j)), sez. 5 (lettere f e h) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a, b, d e e) e sez. 9 (lettere a e c));
- regolamento (CE) n. 853/2004: articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) e e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii e iii), lettera b) (punti i e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1 (lettere a e d), paragrafi 2, 4 (lettere a e b) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);
- regolamento (CE) n. 183/2005: articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6; e
- regolamento (CE) n. 396/2005: articolo 18.

4. La condizionalità fino al 2013⁽⁴⁾ (15 Standard di BCAA)

ALLEGATO III

Buone condizioni agronomiche e ambientali di cui all'articolo 6

Obiettivo	Norme obbligatorie	Norme facoltative
Erosione del suolo: Proteggere il suolo mediante misure idonee	— Copertura minima del suolo	— Terrazze di mantenimento
	— Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche	
Sostanza organica del suolo: Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante opportune pratiche	— Gestione delle stoppie	— Norme inerenti alla rotazione delle colture
Struttura del suolo: Mantenere la struttura del suolo mediante misure adeguate		— Uso adeguato delle macchine
Livello minimo di mantenimento: Assicurare un livello minimo di mantenimento ed evitare il deterioramento degli habitat	— Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati e margini dei campi	— Densità di bestiame minime e/o regimi adeguati
	— Evitare la propagazione di vegetazione indesiderata sui terreni agricoli	— Divieto di estirpazione degli olivi
	— Protezione del pascolo permanente	— Mantenimento degli oliveti e dei vigneti in buone condizioni vegetative
Protezione e gestione delle risorse idriche: Proteggere le acque dall'inquinamento e dal ruscellamento e gestire l'utilizzo delle risorse idriche	— Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua ⁽¹⁾	
	— Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l'utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione	

⁽¹⁾ Nota: Le fasce tampone nell'ambito delle buone condizioni agronomiche e ambientali debbono rispettare, sia all'interno che all'esterno delle zone vulnerabili designate a norma dell'articolo 3, paragrafo 2 della direttiva 91/676/CEE, almeno i requisiti collegati alle condizioni per applicare il fertilizzante al terreno adiacente ai corsi d'acqua previste nell'allegato II, punto A.4 della direttiva 91/676/CEE, la cui applicazione deve essere conforme ai programmi d'azione degli Stati membri stabiliti ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 4 della direttiva 91/676/CEE.

Condizionalità 2015 (Reg. UE 1306/2013 Ann. II)

ATTO	2015
SMR 1 – Council Directive 79/409/EEC of 2 April 1979 on the conservation of wild birds	SMR 2
SMR 2 – Directive 80/68/EEC, Protection of ground water against pollution: prohibition of direct discharge into groundwater and measures to prevent indirect pollution of groundwater through discharge on the ground and percolation through the soil of dangerous substances	GAEC 3
SMR 3 – Council Directive 86/278/EEC of 12 June 1986 on the protection of the environment, and in particular of the soil, when sewage sludge is used in agriculture	ELIMINATED
SMR 4 – Council Directive 91/676/EEC of 12 December 1991 concerning the protection of waters against pollution caused by nitrates from agricultural sources	SMR 1
SMR 5 – Council Directive 92/43/EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild flora and fauna	SMR 3
SMR 6 – Council Directive 2008/71/EC of 15 July 2008 on identification and registration of pigs	SMR 6
SMR 7 – Regulation (EC) No 1760/2000 of the European Parliament and of the Council of 17 July 2000 establishing a system for the identification and registration of bovine animals and regarding the labelling of beef and beef products and repealing Council Regulation (EC) No 820/97	SMR 7
SMR 8 – Council Regulation (EC) No 21/2004 of 17 December 2003 establishing a system for the identification and registration of ovine and caprine animals and amending Regulation (EC) No 1782/2003 and Directives 92/102/EEC and 64/432/EEC	SMR 8
SMR 9 – Regulation (EC) No 1107/2009 of the European Parliament and of the Council of 21 October 2009 concerning the placing of plant protection products on the market and repealing Council Directives 79/117/EEC and 91/414/EEC	SMR 10

Cross Compliance 2015 (Reg. UE 1306/2013 Ann.II)

ATTO	2015
SMR 10 – Council Directive 96/22/EC of 29 April 1996 concerning the prohibition on the use in stockfarming of certain substances having a hormonal or thyrostatic action and beta-agonists, and repealing Directives 81/602/EEC, 88/146/EEC and 88/299/EE	SMR 5
SMR 11 – Regulation (EC) No 178/2002 of the European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in matters of food safety	SMR 4
SMR 12 – Regulation (EC) No 999/2001 of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 laying down rules for the prevention, control and eradication of certain transmissible spongiform encephalopathies	SMR 9
SMR 13 – Council Directive 85/511/EEC of 18 November 1985 introducing Community measures for the control of foot and mouth disease	ELIMINATED
SMR 14 – Council Directive 92/119/EEC of 17 December 1992 introducing general Community measures for the control of certain animal diseases and specific measures relating to swine vesicular disease	ELIMINATED
SMR 15 – Council Directive 2000/75/EC of 20 November 2000 laying down specific provisions for the control and eradication of blue Tongue	ELIMINATED
SMR 16 – Council Directive 2008/119/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards for the protection of calves	SMR 11
SMR 17 – Council Directive 2008/120/EC of 18 December 2008 laying down minimum standards for the protection of pigs	SMR 12
SMR 18 – Council Directive 98/58/EC of 20 July 1998 concerning the protection of animals kept for farming purposes	SMR 13



ISSUE	STANDARD	2015
Soil erosion: Protect soil through appropriate Measures	Standard 1.1 Minimum land management reflecting site-specific conditions	GAEC 5
	Standard 1.2 Minimum soil cover	GAEC 4
	Standard 1.3 Retain terraces	GAEC 7
Soil organic matter: Maintain soil organic matter levels through appropriate practice	Standard 2.1 Arable stubble management	GAEC 6
	Standard 2.2 Standards for crop rotations	ELIMINATED
Soil structure: Maintain soil structure through appropriate measures	Standard 3.1 Appropriate machinery use	ELIMINATED

Condizionalità 2015 (Reg. UE 1306/2013 Ann.II)

ISSUE	STANDARD	2015
4. Minimum level of maintenance: Ensure a minimum level of maintenance and avoid the deterioration of Habitats	Standard 4.1 Protection of permanent pasture	2015/2016*
	Standard 4.2 Avoiding the encroachment of unwanted vegetation on agricultural land	GAEC 7
	Standard 4.3 Maintenance of olive groves and vines in good vegetative condition	ELIMINATED
	Standard 4.4 Retention of landscape features, including, where appropriate, hedges, ponds, ditches trees in line, in group or isolated and field margins	GAEC 7
	Standard 4.5 Prohibition of the grubbing up of olive trees	ELIMINATED
	Standard 4.6 Minimum livestock stocking rates or/and appropriate regimes	2015/2016*

* For 2015 and 2016, cross compliance rules preview also "Mantainig of permanent pasture"

Condizionalità 2015 (Reg. UE 1306/2013 All.II)

ISSUE	STANDARD	2015
<p>5. Protection and management of water: Protect water against pollution and run-off, and manage the use of water</p>	<p>Standard 5.1 Where use of water for irrigation is subject to authorisation, compliance with authorisation procedures</p>	<p>GAEC 2</p>
	<p>Standard 5.2 Establishment of buffer strips along water courses</p>	<p>GAEC 1</p>
	<p>Standard 5.3 Protection of ground water against pollution: prohibition of direct discharge into groundwater and measures to prevent indirect pollution of groundwater through discharge on the ground and percolation through the soil of dangerous substances, as listed in the Annex to the Directive 80/68/EEC in its version in force on the last day of its validity, as far as it relates to agricultural activity EX SMR 2</p>	<p>GAEC 3</p>

6. Cosa è successo nel complesso⁽¹⁾

1. Gli obiettivi della condizionalità
2. La base legale è stata armonizzata
3. La complementarietà dei criteri e delle norme è stata evidenziata
4. Il numero dei criteri e delle norme è stato ridotto
5. Le questioni della qualità dell'acqua e dell'uso dei pesticidi sono specificatamente orientate

6. Cosa è successo nel complesso⁽²⁾

1. Gli obiettivi della condizionalità sono stati chiariti
- Contributo allo sviluppo di un agricoltura sostenibile mediante una maggiore consapevolezza dei beneficiari della PAC
 - Contributo a rendere la PAC più rispondente alle aspettative della società mediante una maggiore complementarietà con le altre politiche dell'UE
 - La più chiara formalizzazione degli obiettivi costituisce una base migliore per il monitoraggio.

6. Cosa è successo nel complesso⁽³⁾

2. La base legale è stata armonizzata

La Condizionalità è stata collocata nel cosiddetto “Regolamento orizzontale”, esaltandone il ruolo di ponte tra 1° e 2° pilastro.

E' stata inoltre rafforzata l'associazione con altri strumenti orizzontali della PAC, quali il SIGC (Sistema Integrato di Gestione e Controllo), lo SCA (Sistema di Consulenza Aziendale, le regole finanziarie, ecc ...

Gli elementi di base di questa “condizionalità unica” sono stati armonizzati:

- È stato realizzato un unico set di regole (Allegato II).

6. Cosa è successo nel complesso⁽⁴⁾

3. La complementarietà dei criteri e delle norme è stata evidenziata

E' stata realizzata un'unica lista che include tutti i CGO e le BCAA al posto delle due liste che vigevano in precedenza:

Essa è suddivisa in tre settori, ciascuno dei quali è organizzato in temi principali

La distinzione tra CGO e BCAA è comunque rimasta immutata poiché ciascuna delle basi legali hanno una differente natura **(Direttive o Regolamenti per i CGO, la legislazione della PAC per quanto concerne le BCAA).**

La complementarietà è più evidente; la logica è più chiara: settori e temi principali la rendono più visibile.

6. Cosa è successo nel complesso⁽⁵⁾

4. Il numero dei criteri e delle norme è stato ridotto

I CGO diventano 13 (5 di meno).

- Eliminazione della Direttiva sull'uso dei fanghi di depurazione in agricoltura: la Direttiva sarà opzionale per gli Stati Membri.
- Eliminazione di tre Direttive sull'obbligo di notifica delle malattie degli animali. Tuttavia gli ordinari controlli veterinari consentiranno di continuare a monitorare la situazione e comunque saranno ancora coperte dal SCA/FAS.
- Eliminazione di alcuni obblighi delle Direttive Uccelli ed Habitat

Ne risulta una semplificazione sia per gli agricoltori che per le amministrazioni.

6. Cosa è successo nel complesso⁽⁶⁾

4. Il numero dei criteri e delle norme è stato ridotto

Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali

- Non c'è più alcuna distinzione tra standard obbligatori ed opzionali. Tutti gli standard sono obbligatori in tutti gli Stati membri
- Gli aspetti più delicati sono ancora affrontati (erosione, presenza di sostanza organica, struttura del suolo, risorse idriche)
- Tuttavia, i cambiamenti debbono tener conto del greening e dei nuovi criteri di elegibilità per i pagamenti diretti.
- La struttura delle BCAA è più semplice e più sinergica con gli altri strumenti della PAC.

6. Cosa è successo nel complesso⁽⁷⁾


- **Esenzione dei piccoli agricoltori**
- I piccoli agricoltori devono continuare ad osservare le direttive ed i Regolamenti.
- Tuttavia essi sono esenti dal rischio di riduzione dei pagamenti della PAC a causa della condizionalità.
- Questa è una semplificazione per i piccoli agricoltori e per le Amministrazioni poichè questi agricoltori non dovranno essere inclusi nel sistema dei Controlli di Condizionalità,

6. Cosa è successo nel complesso⁽⁸⁾

5. Le questioni della qualità dell'acqua e dell'uso dei pesticidi sono specificatamente affrontate
- La trasposizione e l'implementazione delle Direttive 2000/60/CE e 2009/128/CE hanno preso corpo nelle norme di base (BCAA 3, RM FITOFARMACI, CGO 10, ecc ...).

Controlli:

- Esenzione dei piccoli agricoltori da riduzioni e/o esclusioni (semplificazione amministrativa);
 - Controlli annuali con un campione dell'1% dei beneficiari basato sull'analisi del rischio
 - Utilizzo del «remote sensing Control» per la diagnosi di potenziali inadempienze e/o infrazioni di BCAA;
 - Controlli on-the-spot eseguiti dall'OP nazionale (AGEA) o dagli OP Regionali
- Utilizzo di di immagini satellitari ad alta definizione ed all'infrarosso.



La Condizionalità in 5 STEPS per gli Agricoltori:



1) L'agricoltore si reca presso gli uffici di AGEA o i CAA



2) Sottoscrive la domanda di aiuto entro il 15 maggio e si impegna a rispettare gli obblighi di Condizionalità



3) E ora... ?



4) l'agricoltore può richiedere l'assistenza dei CAA o dei servizi di consulenza aziendale preposti...



5) l'agricoltore può ricevere il controllo da parte dell'agenzia di pagamento nella propria azienda al fine di verificare l'osservanza delle regole di Condizionalità



Esito
positivo...OK!



Esito negativo...riduzioni sul
regime di aiuto



GRAZIE DELL'ATTENZIONE !!

www.politicheagricole.gov.it

www.reterurale.it

d.liberati@politicheagricole.it